

ALLEGATO C

Intervento SRA25-ACA25

**“Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e
paesaggistica”**

Bando annualità 2024

Sommario

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| 2 | DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO | 3 |
| 3 | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | 4 |
| 3.1 | <i>BENEFICIARI</i> | 4 |
| 3.2 | <i>ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</i> | 5 |
| 4 | CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE | 5 |
| 5 | IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO/ALTRI OBBLIGHI | 8 |
| 5.1 | <i>IMPEGNI RELATIVI ALL'AZIONE 1 - OLIVETI</i> | 8 |
| 5.2 | <i>IMPEGNI RELATIVI ALL'AZIONE 3 CASTAGNETI DA FRUTTO</i> | 8 |
| 5.3 | <i>INADEMPIENZE</i> | 8 |
| 6 | INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/ TIPI DI OPERAZIONE | 9 |
| 6.1 | <i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i> | 9 |
| 6.2 | <i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i> | 9 |
| 6.3 | <i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i> | 9 |
| 7 | DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO | 10 |
| 8 | OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO | 10 |
| 8.1 | <i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i> | 10 |
| 8.2 | <i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i> | 11 |
| 8.3 | <i>REQUISITI MINIMI</i> | 11 |
| 9 | COMPETENZE AMMINISTRATIVE | 12 |
| 10 | ADEMPIMENTI PROCEDURALI | 12 |
| 10.1 | <i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i> | 12 |
| 10.2 | <i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i> | 13 |
| 10.3 | <i>FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2023/2024</i> | 13 |
| 10.4 | <i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i> | 13 |
| 11 | CLAUSOLA DI REVISIONE | 14 |
| 12 | CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI | 14 |
| 13 | CESSIONE/SUBENTRO | 15 |
| 13.1 | <i>CASI GENERALI</i> | 15 |
| 13.2 | <i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i> | 15 |
| 14 | RINUNCE AGLI IMPEGNI | 16 |

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 così come modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027” e s.m.i.;
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021”;
- Delibera di GR n. 1338 del 20/11/2023 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) –Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Interventi SRA01 ACA1 “Produzione integrata”, SRA02 ACA2 “Impegni specifici uso sostenibile dell’acqua”,SRA25 ACA25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” Annualità2024”.

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

L’intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica.

Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree (elevata pendenza dei terreni, presenza di terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi rispetto a quelle ubicate in aree più favorite (ad esempio in terreni di pianura). In tali aree risultano fortemente ostacolate e difficilmente meccanizzabili le operazioni colturali che hanno maggiore impatto sui costi di produzione (potatura e raccolta). Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come nelle zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di tali impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all’incremento dell’efficienza produttiva.

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, in particolare per gli oliveti della mosca delle olive nei frutti non raccolti. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici.

La Regione Toscana attiva le seguenti due azioni:

Azione 1 Oliveti

L’Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare oliveti ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono in quanto situati in aree ove le condizioni orografiche o i vincoli esistenti creano impedimenti alla meccanizzazione. Tali aree sono spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche e con particolare pregio paesaggistico e ambientale e l’abbandono degli oliveti comporta una perdita delle importanti funzioni ambientali e paesaggistiche da essi svolte, nonché un aumento del rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie.

Azione 3 Castagneti da frutto

La coltura del castagno da frutto riveste un’importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell’assetto ambientale e idrogeologico.

Inoltre, in alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l’elemento caratterizzante di paesaggi, con valenza storica e ambientale straordinaria come ad esempio il paesaggio vulcanico.

In questi contesti i castagneti, che per condizioni ambientali e/o di conduzione esprimono bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, si sono dimostrati particolarmente suscettibili alle avversità dei parassiti, in primo luogo il cinipide e il cancro del legno, con pericolo di abbandono della coltura.

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un’azione specifica per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi, a favore dei beneficiari che assumono gli impegni previsti dall’intervento in questione.

Per entrambe le Azioni:

- l’intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni;
- la singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2024.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell’intervento:

- Agricoltori singoli o associati (imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile);
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Per la sola Azione 3 “Castagneti da frutto” sono ammessi anche:

- Altri gestori del territorio (proprietari conduttori senza partita IVA).

3.2 Altri criteri di ammissibilità

La superficie oggetto di impegno (SOI) deve ricadere in almeno una delle aree a valenza ambientale o paesaggistica di seguito individuate:

Azioni 1 e 3:

- aree con vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 (<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>);
- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale (<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>).

Azione 1:

- oliveti ubicati in aree con pendenza media superiore al 20% (dato presente sul SI Artea);
- oliveti terrazzati (dato presente sul SI Artea).

Gli shape file degli oliveti terrazzati – caricati sul S.I. Artea - risultano dal file presente su geoscopio al link <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html> (Sistemazioni idraulico agrarie di versante, Terrazzamenti) cui viene applicato un fattore di ponderazione di 1 metro.

La superficie minima oggetto di impegno è pari a 1 ha.

Fatto salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo “Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni”, non sono ammissibili ai fine del presente intervento le superfici a castagneto da frutto (così come classificato dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) che hanno beneficiato di sostegno nell’ambito delle misure forestali del PSR 2014/2022 della Toscana, e sui gravano ancora gli obblighi di manutenzione, o nell’ambito degli interventi forestali previsti dal CSR della Toscana 2023/2027. Di conseguenza, per le superfici a castagneto da frutto ammesse al sostegno di cui al presente intervento il periodo di impegno non è possibile accedere a contributi previsti dagli interventi forestali previsti dal CSR.

4 Criteri di selezione delle domande

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili.

Le domande sono poste in due graduatorie distinte (una per azione) secondo l’attribuzione dei punteggi riportati nelle tabelle seguenti.

Per entrambe le Azioni a parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

Per SOI si intende “superficie oggetto di impegno”.

Criteria di selezione per Azione 1 Olivi

| <i>MACRO CRITERI</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>PUNTI</i> |
|---|--|--------------|
| I. DOP/IGP DOP/IGP dell'olio: <ul style="list-style-type: none"> • Toscano IGP • Chianti Classico DOP • Terre di Siena DOP • Lucca DOP • Seggiano DOP | SOI dichiarata e validata in fascicolo ricadente per oltre il 50% in una delle zone DOP o IGP elencate | 3 |
| II. Presenza di 2 o più delle seguenti zonizzazioni sulla stessa superficie | SOI, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente contemporaneamente per almeno il 50% su due o più delle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none"> - Oliveti soggetti a vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 - Oliveti facenti parte dei paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4) - Oliveti ricadenti in territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale - Oliveti ricadenti in zona con pendenza superiore al 20% - Oliveti ricadenti in aree terrazzate | |
| | a) Presenza contemporanea di tre o più zone: | 9 |
| | b) Presenza contemporanea di due zone: | 6 |
| | I punteggi di cui al criterio precedente NON sono tra loro cumulabili | |
| III. Pendenza o Presenza di terrazzamenti | a) SOI dichiarata e validata in fascicolo ricadente per almeno il 50% in zona con pendenza superiore al 20% | 6 |
| | b) SOI dichiarata e validata in fascicolo ricadente per almeno il 50% in zona terrazzata | 9 |
| | I punteggi di cui al criterio precedente NON sono tra loro cumulabili | |
| IV. Aree interne (SNAI) | SOI dichiarata e validata in fascicolo ricadente per almeno il 50% in un'area interna ¹ (SNAI) | 5 |
| PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE | | 26 |

¹ Comuni individuati nella DGR n. 690 del 20/06/2022

Criteria di selezione per Azione 3 Castagneti da frutto

| MACRO CRITERI | DESCRIZIONE | PUNTI |
|--|---|--------------|
| I. DOP/IGP Castagne e dei prodotti a base di castagne: <ul style="list-style-type: none"> • Castagna del Monte Amiata IGP (castagne fresche e secche) • Marrone del Mugello IGP (castagne fresche e secche, farina) • Marrone di Caprese Michelangelo DOP (castagne fresche e secche) • Farina di castagne della Lunigiana DOP (farina) • Farina di Neccio della Garfagnana DOP (farina) | SOI, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente per oltre il 50% in una delle zone DOP/IGP elencate | 3 |
| | | |
| II. Presenza di 2 o più delle seguenti zonizzazioni sulla stessa superficie | SOI, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente contemporaneamente per almeno il 50% su due zone: <ul style="list-style-type: none"> - Castagneti soggetti a vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004 - Castagneti facenti parte dei paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4) - Castagneti ricadenti in territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale | |
| | a) Presenza contemporanea di tre zone: | 9 |
| | b) Presenza contemporanea di due zone: | 6 |
| | I punteggi di cui al criterio precedente NON sono tra loro cumulabili | |
| | | |
| III. Tipologia di beneficiario | Proprietari conduttori SOI senza partita iva | 2 |
| | | |
| IV. Aree interne (SNAI) | SOI dichiarata e validata in fascicolo ricadente per almeno il 50% in un'area interna ² (SNAI) | 5 |
| PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE | | 19 |

² Comuni individuati nella DGR n. 690 del 20/06/2022

5 Impegni specifici dell'intervento/altri obblighi

5.1 Impegni relativi all'Azione 1 - Oliveti

Sono previsti i seguenti impegni:

- I01 - potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno;
- I02 - spollonatura annuale;
- I03 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di giugno, al fine di limitare il rischio di incendi;
- I04 - asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle olive;
- I05 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;
- I06 - tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione

5.2 Impegni relativi all'Azione 3 Castagneti da frutto

Sono previsti i seguenti impegni:

- I01 - almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto;
- I02 – asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inculo dei parassiti;
- I03 - divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti;
- I04 – sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette (per le sole aree oggetto di impegno ricomprese in queste zone);
- I05 - tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni (QdR) disponibile sul S.I. Artea; le registrazioni vanno effettuate entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

In riferimento all'impegno I02: per asportazione annuale dei ricci si intende anche la raccolta, accumulo e compostazione in situ degli stessi. Tale impegno deve essere eseguito entro un mese dalla raccolta dei frutti.

In riferimento all'impegno I04, il numero minimo di piante morte o deperienti da sostituire deve essere tale da continuare a garantire la classificazione della superficie come castagneto da frutto ai sensi della L.R. 39/2000.

L'intervento per entrambe le Azioni si attua ad appezzamenti fissi.

5.3 Inadempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione e all'eventuale violazione dell'impegno pertinente di condizionalità, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto

sarà stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di SOI.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) all'anno:

- Azione 1 Oliveti: 840 euro/ha;
- Azione 3 Castagneti da frutto: 600 euro/ha.

6.2 Riduzione/estensione delle superfici

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.2 Altri criteri di ammissibilità). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

L'impegno si applica ad appezzamenti fissi, quindi non sono ammesse compensazioni delle superfici durante il periodo considerato.

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n 340 del 03.04.2023.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale. Quindi sulle nuove superfici verrà riconosciuto il premio solo per gli anni rimanenti rispetto al termine derivante dalla prima domanda di sostegno.

6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

Nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie, dell'intervento SRA25-ACA25 Azione 1 Oliveti e dell'Ecoschema 3, il pagamento dell'Azione 1 sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per l'Ecoschema 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico".

I premi di SRA25-ACA25 non sono cumulabili con le altre SRA del PSP 2023-2027 nè con le misure a superficie del PSR 2014-2022.

Nell'ambito dell'Azione 1, **gli oliveti** a impegno ai sensi degli interventi SRA02-ACA2, SRA15-ACA15 e SRA24-ACA24 non sono pagati ai sensi del presente intervento. Possono essere invece ammessi a pagamento ai sensi di SRA25-ACA25 **gli oliveti** ricadenti su superfici diverse da quelle richieste nell'ambito degli interventi SRA02-ACA2, SRA15-ACA15 e SRA24-ACA24.

In caso di attivazione contemporanea sulla medesima superficie di SRA01-ACA1, SRA29 e SRA25-ACA25 -Azione1, **l'oliveto** è pagato solo ai sensi di SRA25-ACA25.

In caso di attivazione contemporanea sulla medesima superficie di SRA29 e SRA25-ACA25 -Azione3, **il castagneto da frutto** è pagato solo ai sensi di SRA25-ACA25.

7 Definizione del quadro finanziario

Per l'annualità 2024 sono stanziati 9 milioni di euro, con una dotazione finanziaria differenziata per le due azioni attivate

- Azione 1 Oliveti: 6.000.000 euro (pari a 1.200.000 euro all'anno);
- Azione 3 Castagneti da frutto: 3.000.000 euro (pari a 600.000 euro all'anno).

Qualora la dotazione finanziaria sopra prevista per una delle due azioni dovesse risultare eccedente rispetto alle richieste pervenute, le economie risultanti saranno destinate ad aumentare la dotazione finanziaria dell'altra graduatoria, nel caso in cui in quest'ultima la dotazione finanziaria sia inferiore rispetto alle richieste pervenute.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata

I beneficiari dell'intervento SRA25-ACA25 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, si individua il seguente Criterio di gestione Obbligaria (CGO) pertinente:

- CGO07 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase. Il CGO07 prevede obblighi relativi a: corretto impiego di prodotti fitosanitari secondo le

indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. Tra gli impegni dell'intervento SRA25-ACA25 è previsto il divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti.

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008.

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali di cui all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA25-ACA25.

9 Competenze amministrative

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione delle graduatorie definitive, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta entro il 31 gennaio 2024 un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica le graduatorie e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA25-ACA25 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Se la domanda risulta ammissibile ai sensi del presente bando, il richiedente dovrà presentare la domanda di pagamento per il 2024 e per le quattro annualità successive entro i termini indicati ai paragrafi seguenti.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

10.3 Fasi del procedimento annualità 2023/2024

| | |
|--|---|
| Presentazione delle domande di aiuto | Dalla pubblicazione del presente atto sul BURT fino al 29 dicembre 2023. Non è prevista presentazione tardiva della domanda di aiuto. |
| Avvio procedimento | Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA |
| Approvazione delle graduatorie | Entro il 31 gennaio 2024 ³ |
| Presentazione delle domande di pagamento annue | Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale) |

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione

³ Il suddetto termine, su richiesta di ARTEA, può essere posticipato con provvedimento del dirigente responsabile del bando in casi specifici e debitamente motivati.

della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari e segue le regole contenute nel paragrafo 4.7 "Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi" dell'allegato A alla DGR n. 340/2023. Fa eccezione il subentro in caso di decesso del richiedente che può avvenire anche tra la presentazione della domanda di aiuto e l'approvazione della graduatoria.

Trattandosi di impegno ad appezzamenti fissi è ammesso anche il subentro parziale della SOI, nel rispetto della superficie minima a impegno (1 ha) sia per il cedente che per il subentrante.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi il subentro perentoriamente entro 60 giorni dall'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'azienda/le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa o nel possesso (per l'Azione 3) a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.